

**COMUNI DI VILLAURBANA-
MOGORELLA, OLLASTRA**
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

SERVIZI GENERALI

CIRCOLARE INTERNA n. 1 DEL 08/01/2019

Ai Responsabili dei servizi tecnici

Ai Responsabili del servizio amministrativo finanziario

Ai responsabili dei procedimenti

Al Sig. Sindaco

E P.C. Al revisore dei Conti

Al componente esterno del nucleo di valutazione

OGGETTO: Usi civici - deliberazione n. 48/30 del 17/10/2017 “*Usi Civici. Modifica dell'Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici approvato con deliberazione n. 25/11 del 23.05.2017*”.

Gentilissimi

Come a vostra conoscenza , la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione n. 48/30 del 17/10/2017 relativa a “*Usi Civici. Modifica dell'Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici approvato con deliberazione n. 25/11 del 23.05.2017*”.

Vi invito alla sua attenta lettura ed in particolare dell'allegato alla stessa che per comodità espositiva vi allego alla presente.

L'articolo 4 *Accertamento degli usi civici* dell'allegato alla delibera in discussione chiarisce che sono da considerarsi gravati da usi civici tutti i terreni comunali . Vi riporto in neretto il paragrafo che statuisce quanto appena sopra detto :

Di conseguenza, in assenza di titoli scritti che comprovino la provenienza per particolare privato e patrimoniale godimento dell'Ente (non è sufficiente l'intestazione catastale) prima dell'entrata in vigore della

L. n. 1766/1927, si dovrà applicare la presunzione che "esse (le terre) appartengano al demanio del Comune, siano cioè gravate di uso civico a favore dei comunisti anche quando non risulti in atti l'esercizio dell'uso, ossia la presunzione che in origine abbiano costituito una proprietà comune a favore dei comunisti". I terreni pervenuti al patrimonio comunale successivamente all'entrata in vigore della legge 1766 del 1927, potranno ritenersi come gravati da uso civico solo se dall'analisi storica d'accertamento emerge che, in ragione dei principi sopra enunciati, alla data di entrata in vigore della legge erano già gravati da uso civico, benché intestati a terzi.

Poiché in tutti e tre i comuni, per quanto di mia conoscenza, si è provveduto ad affidare l'incarico a professionista esterno per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche , (in caso contrario si provveda subito) , è buona amministrazione interloquire con gli stessi per risolvere eventuali problematiche inerenti all'utilizzo delle terre.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 e s.m.i., i Comuni, sulla base dell'inventario generale delle terre civiche, predispongono il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche ricadenti nel proprio territorio. I Piani sono finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate, devono rispondere a fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività. Tramite questo atto è anche possibile prevedere una destinazione dei terreni diversa da quella cui erano soggetti, a condizione che la nuova destinazione comporti un reale notevole vantaggio per la collettività.

I Piani devono riportare inoltre la descrizione delle azioni per il recupero delle terre civiche occupate senza titolo.

Gli uffici finanziari e gli uffici tecnici devono osservare quanto stabilito dall'Art. 2 dell' allegato alla delibera sopra citata che vi riporto integralmente:

2. Indennità per la perdita del diritto di uso

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12/1994 e s.m.i., gli atti di disposizione che comportano la perdita o che comunque incidono sulla titolarità o sull'esercizio dei diritti di uso civico, sono autorizzati e adottati previa determinazione di una indennità da corrispondere alla collettività titolare degli stessi ed i capitali costituiti da tali indennità devono essere destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. Ciò comporta che deve considerarsi requisito fondamentale per potere adottare i predetti atti che il Comune si impegni a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994 e s.m.i., e comunque tutti i proventi derivanti dall'adozione dei suddetti atti di disposizione, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività. Tale indennità deve essere determinata dai Comuni nel rispetto di criteri di congruità. I Comuni sono obbligati ad istituire specifici capitoli di bilancio, di entrata e di spesa, per la gestione dei proventi che derivano dalla gestione degli usi civici.

Rimango comunque a disposizione anche per eventuali richieste di chiarimenti o partecipazione per ogni e qualsiasi esigenza o dubbio

Villaurbana 08/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lisetta Pau